

ovvero di differire, la liquidazione del trattamento per cenato rapporto;

2. se ritenuto l'obbligo dell'Istituto di corrispondere al prof. Onggioni il trattamento in parola, debba liquidarsi:

- l'indennità di anzianità in base agli anni di servizio effettivamente prestati presso l'Istituto, con una maggiorazione pari a dodici mensilità, giusta delibera consiliare del 9 maggio 1947;

- il trattamento di previdenza nella misura dei $\frac{3}{5}$ dell'assegno base, giusta la richiamata delibera consiliare del 9 maggio 1947;

o liquidarsi invece l'indennità di anzianità e il trattamento di previdenza in base alle norme riguardanti il personale dirigente dell'Istituto. La detta seconda ipotesi viene formulata in relazione al contenuto della delibera 10 settembre 1951 con la quale il Consiglio di amministrazione estese integralmente al Direttore generale "le norme e le modalità previste dallo accordo 12 gennaio 1951" per i dirigenti dell'I. N. A., portante la rivalutazione e il conglobamento delle retribuzioni con riferimento allo stipulando trattamento di previdenza (6 ottobre 1951).

In considerazione delle circostanze peculiari connesse alla cessazione dell'ufficio del prof. Onggioni, è stato